FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY

CORTE FEDERALE D'APPELLO

DECISIONE N. 3/2024

Alla Camera di Consiglio del 7 novembre 2024 la Corte Federale di Appello si è riunita per trattare il reclamo introdotto via PEC in data 3 novembre 2024 dalla Polisportiva Valverde e AD Polisportiva Valverde Indoor, in persona dei Presidenti p.t., avverso alla decisione n.5/2024 assunta dal Tribunale Federale in data 31 ottobre 2024 e pubblicata sul sito web federale in pari data, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto avverso il mancato riconoscimento del diritto di voto alle ricorrenti e di cui alla Tabella allegata alla Convocazione dell'Assemblea Ordinaria elettiva del 11 gennaio 2025.

Con tale reclamo le ricorrenti censurano la sentenza del Tribunale impugnata in quanto non veniva loro riconosciuto il diritto di voto all'Assemblea elettiva stante la loro mancata iscrizione ai Campionati nel termine previsto per l'anno 2024/2025 ed agli stessi Sodalizi interdetta per l'esistenza di debiti nei confronti della Federazione.

A sostegno del reclamo, rilevavano che la loro posizione debitoria non era relativa al mancato versamento di sanzioni ipotesi alla quale consegue l'interdizione alla partecipazione alle attività federali ai sensi dell'art 48 del Regolamento di Giustizia e che l'inibizione alla iscrizione ai Campionati non derivava da nessun provvedimento giurisdizionale federale.

Pertanto chiedevano rispettivamente l'attribuzione di numero voti 2 alla Valverde Indoor e di numero voti 5,5 alla Valverde Pol.va.

Con ordinanza del 5 novembre 2024, comunicata in pari data, veniva fissata la Camera di Consiglio per il giorno 7 novembre 2024, ore 15,00.

Alla Camera di Consiglio nessuno partecipava per conto delle ricorrenti.

La Corte si riuniva in camera di consiglio ed emetteva la seguente decisione.

MOTIVI

Preliminarmente la Corte rileva che ai sensi dell'art. 17, comma 7, lett. a) dello Statuto la partecipazione degli affiliati con diritto di voto all'assemblea è riconosciuta "*a condizione che alla data di convocazione dell'assemblea siano iscritti e partecipino, qualora sia già iniziata, all'attività sportiva ufficiale della Federazione"*.

A riguardo è pacifico e confermato dalle stesse reclamanti che al momento della convocazione dell'Assemblea non erano né iscritte né partecipavano all'attività sportiva ufficiale della Federazione.

Con riferimento, invece, alle motivazioni per le quali le società reclamanti non risultavano iscritte al momento della convocazione dell'Assemblea è questione che esula dalle competenze di questa Corte nel procedimento relativo alle controversie in materia di tabella voti per le assemblee nazionali elettive.

Per quanto concerne la lamentata incompetenza del Tribunale Federale a sindacare sul versamento della tassa ricorso, la Corte rileva che poiché la sentenza reclamata, al di là delle affermazioni di principio enunciate nella parte motiva, peraltro condivisibili, non reca alcuna statuizione di condanna né le reclamanti formulano alcuna domanda sul punto, nessuna decisione appare necessaria al riguardo.

Alla luce di quanto sopra, il reclamo è infondato nel merito e pertanto andrà rigettato.

P.Q.M.

- Rigetta il reclamo.

Si trasmette alla Segreteria Generale per la pubblicazione sul sito federale e per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, 7 novembre 2024

Letto, firmato e sottoscritto

FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY

Il Presidente

F.to Avv. Achille Reali

I Componenti

F.to Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani

F.to Avv. Massimiliano Di Girolamo

F.to Avv. Luca Di Gregorio

F.to Avv. Ersilia Sibilio